



ORIGINALE



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17

30/04/2021

**OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019. Approvazione.**

L'anno *duemilaventuno*, il giorno **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **16,10** e ss, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, con procedura d'urgenza, senza pubblico, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 16870 del 26/04//2021, notificato a norma di legge, presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO		X
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE		X
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE		X
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO		X
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.11. Assenti n.5

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rita Maria Trovato..

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti la Vice Sindaco, Avv. Riccotti e l'Assessore Sig. Scimonello.

Sono altresì presenti il Titolare di P.O. del Settore IV^ Entrate – Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago ed il Titolare di P.O. del Settore V^Tecnico Ing. Pisani .

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario Generale a scavalco, Dott.ssa Nadia Gruttadauria, con l'assistenza del Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rita Maria Trovato, passa al punto n. 2 dell'ordine del giorno, rubricato "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019".

La Consiglieria Buscema chiede la parola e propone, considerata l'assenza per motivi di lavoro dei Consiglieri Vindigni e Marino, e per dar modo ai suddetti Consiglieri di poter valutare la proposta in loro presenza, di incardinare il punto e rinviarne la trattazione.

Il Presidente precisa che il Consiglio è stato convocato con la procedura d'urgenza proprio in vista della scadenza dei termini di approvazione delle proposte all'OdG e, pur essendo rammaricata per l'assenza dei Consiglieri, ritiene che non sussistano i motivi per il rinvio della trattazione del punto, essendo legale il numero dei partecipanti alla seduta.

Ciò posto, dà la parola alla dott.ssa Drago, Responsabile del Settore competente, per la presentazione della proposta.

La Dott.ssa Drago illustra dettagliatamente la proposta ad oggetto: Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019.

I Consiglieri Comunali Buscema, Morana e Mirabella, alle ore 16,55, si allontanano dall'aula.

Il Presidente, a conclusione dell'intervento della Dott.ssa Drago, accertato che si sono allontanati i Consiglieri Buscema, Mirabella e Morana, alle ore 17,11, procede alla verifica del numero legale mediante l'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 8 Consiglieri e pertanto in mancanza del numero legale, ai sensi dell'art. 30 comma n. 2 della L.R. n. 9/86 e s.m.i. la seduta è rinviata di un'ora, e precisamente alle ore 18,11.

Il Presidente, alle ore 18,11, procede all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 9 Consiglieri (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia) e pertanto in presenza del numero legale, riprende i lavori del Consiglio, e nomina scrutatori i Consiglieri Scimonello, Alfano e Demaio.

Il Presidente precisa che la proposta, prima della sospensione è stata illustrata dal Capo Settore IV, Entrate e Sviluppo Economico, dott.ssa Drago, e che i pareri della I<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> Commissione Consiliare e del Collegio dei Revisori dei Conti sono favorevoli, e chiede ai Consiglieri di intervenire.

Il Presidente constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, a scrutinio palese per alzata e seduta la proposta ad oggetto: Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 9 (Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia).

Voti favorevoli n. 9 ( Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Bonincontro, Scimonello, Iurato, Alfano e D'Antiochia).

La proposta è approvata all'unanimità dei Presenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta n. 1 del 15/04/2021, a firma del Capo Settore IV<sup>^</sup> Entrate e Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il foglio allegato dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Capo Settore IV<sup>^</sup> Entrate e Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, e contabile espresso dal Capo Settore III<sup>^</sup> Finanze, Dott.ssa Galanti;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 10 del 18/04/2021, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere favorevole espresso congiuntamente dalla I<sup>^</sup> e III<sup>^</sup> Commissione Consiliare;

**Visto** l'esito favorevole della superiore votazione;

Visto l'OREL Vigente e la L.R. n. 48 dell'11/12/199,

**DELIBERA**

- Di approvare la proposta n. 1 del 15/04/2021, a firma del Capo Settore IV^ Entrate e Sviluppo Economico, Dott.ssa Drago, ad oggetto: Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



**COMUNE DI SCICLI**  
**(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)**



**SETTORE IV ENTRATE - SVILUPPO ECONOMICO**

**SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

**REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 01

DEL 15/04/2021

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria. Legge 160/2019.**

**IL CAPO SETTORE IV**

La sottoscritta **dott.ssa Valeria Drago**, nella qualità di titolare di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate - Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**RICHIAMATO:**

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

*regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

**DATO ATTO** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con D.M. dell'Interno del 13.01.2021 ed al 30/04/2021 con decreto Sostegni del 19/03/2021;

**VISTO** l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

**CONSIDERATO** che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

**VISTO** l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

*“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:*

*a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

*b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

*c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

*d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

*e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

*f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la*

*diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera*

*g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

**RICHIAMATA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti».*

**VISTI** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successiva modifica con Legge n. 178/2020.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento».*

**RITENUTO** quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento che ne detta la disciplina.

**DATO ATTO** che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

**VISTO** il regolamento predisposto composto da n. 77 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la determina sindacale n. 2 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative fino al 30/11/2021;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/03/2021 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile dei tributi Comunali dal 01/02/2021 al 30/11/2021;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 31/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario dell'Ente 2020-2022;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2015;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**VISTO** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n. 48, n. 7/92, 23/98, n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Per quanto sopra, si propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si intendono richiamate:

1. **Di approvare** il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, da applicarsi sul territorio del Comune di Scicli, dal 1° gennaio 2021 previsto ai sensi dell'art. 1 commi 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, costituito da n. 77 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, (allegato A);
2. **Di dare atto che** la presente proposta di deliberazione è trasmessa all'organo di revisione per il parere di competenza ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. **Di dare atto che**, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto.
4. **Di stabilire** che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, e poi al 30/04/2021 con il Decreto Ministeriale 19/03/2021.